

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 983

DEL 15/03/2013

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 214 az. 1 “agricoltura biologica”, periodo d’impegno 2008/2013. Rigetto ricorso gerarchico ditta Dedoni Giuseppe Mario (CUUA:DDNGPP49D06D982B);**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis. 214, az. 1 “Agricoltura Biologica” - periodo d’impegno 2008/2013;
- PREMESSO** che in data 21/08/2008 la Ditta Dedoni Giuseppe Mario ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura. Nel 2009 e nel 2010 ha presentato domanda di conferma dell'impegno;
- PREMESSO** che durante l'istruttoria dell'istanza è emerso che il beneficiario non possedeva uno dei requisiti d'accesso ai benefici previsti dal bando;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 983

DEL 15/03/2013

PREMESSO che, con nota prot. n. 8124 del 25/07/2011, (notificata alla ditta il 29/07/2011 e inviata al CAA tramite posta prioritaria), il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto della domanda con la seguente motivazione: *"non è rispettato il punto 8.1 delle disposizioni citate, il quale prevede che il metodo di produzione biologica deve essere applicato su tutta la superficie aziendale"*. In particolare, il mappale 31 del fl. 2 è assente sia nella prima notifica, sia nell'attestato di idoneità rilasciato da Bioagricert per l'anno 2008. Tale attestato non certifica, inoltre, i mappali 152, 158, 159 del fl. 28 per la porzione destinata al pascolo, e il fl. 10 mappale 2 per la porzione destinata ad erbaio. Infine, il mappale 6 del fl. 29 è completamente assente. Inoltre, nella certificazione di Bioagricert per l'anno 2008 la superficie coltivata ad oliveto (fl. 10 mappale 2) è maggiore rispetto a quanto dichiarato nella domanda 2008. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie. La Ditta non ha riscontrato il suddetto preavviso;

PREMESSO che, con nota n. 11158 del 23/09/2011, (notificata alla ditta il 22/10/2011 e inviata al CAA tramite posta prioritaria), è stato comunicato il provvedimento di rigetto e richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la stessa motivazione del preavviso;

PREMESSO che, in data 26/11/2011, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. Il Sig. Dedoni dichiara: 1) la sua convinzione che alla nota di preavviso di rigetto avesse provveduto a rispondere il CAA Confagricoltura di Nuoro; 2) che tutta l'azienda è coltivata con il metodo biologico; 3) fa presente che il mappale 31 del foglio 2 è stato frazionato, come risulta dalla visura allegata al ricorso, che il mappale 152 è destinato ad erbaio e i mappali 158 e 159 sono coltivati a pascolo. Per quanto riguarda il fl. 10 mappale 2, l'estensione supera i 4 ettari, ma è coltivata ad erbaio solo per una superficie di circa 30 are, mentre per quella coltivata ad oliveto la ditta non

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 983

DEL 15/03/2013

conosce esattamente l'estensione precisa, ma solo il numero di piante (120) presenti nell'appezzamento;

CONSIDERATO che la domanda di finanziamento, se pur redatta dal CAA, è stata sottoscritta dall'interessato ed è comunque onere della ditta riscontrare le comunicazioni dell'ufficio istruttore;

CONSIDERATO che, né la Ditta né il CAA mandatario hanno riscontrato il preavviso di rigetto e, pertanto, non hanno fornito elementi utili ai fini del buon esito dell'istruttoria;

VISTO il par. 8.1 del bando il quale prevede che: si deve *“applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica definito dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni, e immettere sul mercato il prodotto certificato biologico”*;

CONSIDERATO che anche in sede di ricorso gerarchico la Ditta non ha presentato elementi probanti in ordine all'applicazione del metodo biologico nei terreni indicati dall'Ufficio Istruttore, i quali non figurano nell'attestato di idoneità rilasciato da Bioagricert per l'annualità 2008;

CONSIDERATO che per quanto sopra, solo parte della superficie aziendale è coltivata con il metodo di produzione biologica;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 1434 del 01/03/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 983

DEL 15/03/2013

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Dedoni Giuseppe Mario (CUUA:**DDNGPP49D06D982B**);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato